



COMUNE DI Civitella Alfedena L'Aquila

AVVISO

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI OBBLIGO DI DENUNCIA UNICA DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI LOCALI ED AREE SCOPERTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 62, 63, 64, 70 e 76 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

RENDE NOTO

Che il **20 GENNAIO 2010** scade il termine per la presentazione della denuncia relativa alla occupazione o detenzione, avvenuta dal 20/01/2009 al 19/01/2010, di locali ed aree scoperte esistenti nel territorio comunale.

La denuncia per Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU):

- deve essere presentata da coloro che hanno iniziato ad occupare o detenere locali ed aree scoperte nel Comune di Civitella Alfedena nel periodo compreso tra il 20/01/2009 ed il 19/01/2010 (ad esempio in seguito all'acquisto di una abitazione, all'apertura di un esercizio commerciale, alla locazione di un immobile, ecc.);
- deve essere compilata utilizzando un modello conforme a quello predisposto dall'Ufficio Tributi e messo a disposizione dei contribuenti presso il suddetto ufficio ovvero reperibile nella pagina del sito internet del Comune www.comune.civitellaalfedena.aq.it/comune/tributi.php
- deve riportare i dati anagrafici del denunciante (compreso il codice fiscale), la ubicazione dei locali e/o delle aree, gli identificativi catastali, la data di inizio della occupazione o detenzione, la destinazione d'uso, la superficie totale espressa in mq. (per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento da dichiarare, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998. E' ammessa la prova contraria a carico del contribuente);
- deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Civitella Alfedena oppure inoltrata al predetto ufficio a mezzo posta;
- ha effetto anche per gli anni successivi qualora i dati dichiarati siano rimasti invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio successivo, ogni variazione relativa ai locale ed alle aree, alla loro superficie o destinazione che influisca sull'ammontare del tributo dovuto.

R A M M E N T A C H E

in caso di inosservanza saranno applicate le seguenti sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93:

Omessa o tardiva denuncia Sanzione dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51,00.

Denuncia infedele o incompleta Sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta.

Successivamente alla loro irrogazione è possibile la definizione agevolata delle sanzioni qualora il contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, aderisca all'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio. In tal caso le sanzioni sono ridotte ad $\frac{1}{4}$.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l'Ufficio Tributi del Comune di Civitella Alfedena, Via Nazionale snc (tel.: 0864-890444),

Civitella Alfedena 12/01/2010



Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Mauro Sterpetti